



COMUNE DI CURINGA
Provincia di Catanzaro

Comando Polizia Locale

Viale Madre V. Frijia, 2
88022-Curinga(CZ)
Tel. 0968/739323/33—Fax 0968/739156

Modello OV 024

ORDINANZA Nr. 62

DEL 05.07.2018

**OGGETTO: DELIMITAZIONE DI AREA PEDONALE URBANA TEMPORANEA
PIAZZA IMMACOLATA**
(art. 7 Nuovo Codice della Strada)

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

- **Premesso** che con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 08 del 29.06.2018 è stata individuata come area pedonale Piazza Immacolata, nel tratto compreso tra l'ingresso della farmacia e la fontana pubblica, rimanendo esclusi dall'area pedonale lo stallo per diversamente abili e l'uscita di Via Garibaldi(dietro chiesa Immacolata);
- Atteso che l'Amministrazione Comunale ha fra i suoi obiettivi quello di rendere fruibile, in particolare nella stagione estiva, l'area di Piazza Immacolata per l'importanza che la stessa ha da sempre per gli abitanti di Curinga, nonché quello di consentire alla cittadinanza ed ai turisti di potersi muovere liberamente senza la presenza di veicoli;
- che, con l'atto sopra indicato la Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 7 ,comma 9 del C.d.S. ha delimitato l'area pedonale urbana secondo le seguenti modalità:
PIAZZA IMMACOLATA – tutti i SABATI e le DOMENICHE, a partire dalle ore 20:00 del sabato e fino alle ore 07:00 del LUNEDÌ successivo, nel periodo 07 LUGLIO – 31 AGOSTO;
- **Visti** il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;
- **Visti** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;
- **Visto** il Decreto Sindacale nr. 05 del 29.06.2018, di Responsabile e titolare di posizione organizzativa dell'Area di Polizia Locale;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, **l'istituzione dell'area pedonale urbana in Piazza Immacolata** nel modo seguente:

PIAZZA IMMACOLATA, tratto compreso tra l'ingresso della farmacia e la fontana pubblica, lasciando esclusi dall'area pedonale lo stallo per diversamente abili e l'uscita di Via Garibaldi(dietro chiesa Immacolata) - **tutti i SABATI e le DOMENICHE, a partire dalle ore 20:00 del sabato e fino alle ore 07:00 del LUNEDÌ successivo, nel periodo 07 LUGLIO – 31 AGOSTO;**

L'area dovrà essere delimitata mediante elementi di arredo urbano (dissuasori a campana con catenelle o corde) lasciando lo spazio necessario al passaggio dei pedoni.

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

Apposizione della segnaletica stradale, secondo il prospetto allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Si rammenta che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore del presente atto a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale Area Manutenzione e Servizi;

La revoca di qualsiasi altra ordinanza, precedentemente emanata e tuttora vigente, in contrasto con il presente provvedimento, a far tempo dall'entrata in vigore dello stesso.

- Al presente atto dovrà essere data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito del Comune, nelle forme e nei termini di legge e trasmessa ai seguenti soggetti:
- Comando Stazione Carabinieri di Curinga;
- Responsabile Ufficio Tecnico - SEDE

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Vice Com. Antonino Cannella.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dal Comando di Polizia Locale, 05.07.2018

(Pratica trattata F.to Istr. P.L. Fruci)

Il Responsabile dell'Area di Polizia Locale

(F.to Vice Com. Antonino Cannella)

PROSPETTO DELLA SEGNALETICA STRADALE DA APPORRE

LUOGO DI APPOSIZIONE DEL SEGNALE STRADALE	SEGNALE STRADALE	
	FIGURA	DESCRIZIONE
PIAZZA IMMACOLATA	II 320	Area Pedonale
PIAZZA IMMACOLATA		DISSUASORI DI SOSTA (art. 180 R.E. N.C.d.S.)

Il Responsabile dell'Area di Polizia Locale
F.to Vice Com. Antonino Cannella